




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0004393 - 13/04/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: sc

Roma, 12 APR. 2011

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Palermo
Via Ruggero Settimo, 55
90139 PALERMO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 90/2011 – Deontologia – Utilizzo dei loghi dei previgenti Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Si fa seguito alla richiesta di parere dell'11 marzo nella quale l'Ordine chiede di sapere se sia ancora consentito l'utilizzo dei loghi rappresentativi rispettivamente dei cessati Ordini dei Dottori Commercialisti e Collegio dei Ragionieri e Periti commerciali e con quali effetti. Sulla questione sollevata si precisa quanto segue.

Si evidenzia che le indicazioni fornite dai soppressi Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri in merito all'utilizzo del logo, inscindibilmente connesse alla normativa vigente al momento della loro emanazione, devono ritenersi superate dal rinnovato contesto normativo delineato dal D.lgs. n. 39/2005 nonché dal Codice Deontologico professionale¹. L'utilizzo dei loghi degli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, peraltro, risulta non solo priva di significato ma addirittura fuorviante in quanto fornisce al pubblico un'informazione non veritiera circa la perdurante esistenza di enti che, invece, come è ben noto, sono stati soppressi a partire dal 1° gennaio 2008².

Con riferimento all'utilizzo del logo rappresentativo dell'attuale Ordine professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si informa che il Consiglio Nazionale, con informativa n. 9 del 29 febbraio 2008, al fine di promuovere e rafforzare la riconoscibilità e l'identità distintiva presso il pubblico degli iscritti nell'Albo, ha autorizzato l'uso del proprio logo sia da parte degli Ordini territoriali che degli iscritti. Si evidenzia, altresì, che il comma 8 dell'art. 44 del Codice Deontologico³ prevede espressamente che l'iscritto possa utilizzare il logo dell'Ordine professionale secondo le regole emanate dal Consiglio Nazionale. Tali disposizioni regolamentari non risultano, attualmente, essere state emanate. Si ritiene, pertanto, che gli iscritti siano, al momento, genericamente autorizzati all'utilizzo del

¹ Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, approvato dal Consiglio Nazionale il 9 aprile 2008 e in vigore dal 1° maggio 2008.

² Vd. art. 58 del D.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005.

³ Art. 44, co. 8, C.D.:

"Oltre all'utilizzo dei segni distintivi personali, l'iscritto può utilizzare il logo rappresentativo dell'Ordine professionale secondo le regole emanate dal Consiglio Nazionale".

Il Codice deontologico, approvato il 9 aprile 2008, è in vigore dal 1° maggio 2008.

logo dell'Ordine professionale mentre, a seguito dell'emanazione da parte del Consiglio Nazionale del citato regolamento, l'iscritto sarà tenuto a conformarsi a quanto ivi previsto.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

